



REPUBBLICA ITALIANA

74/2026

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

CORTE DEI CONTI

SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai magistrati:

Massimo LASALVIA - Presidente

Fabio Gaetano GALEFFI - Consigliere relatore

Natale LONGO - Consigliere

Donatella SCANDURRA - Consigliere

Beatrice MENICONI - Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di appello in materia di responsabilità iscritto al n. **60032** del registro di segreteria, proposto da **FANCELLO Piero Antioco**, nato a Nuoro il 4 maggio 1969, c.f. FNCPNT69E04F979Z, deceduto a Cagliari il 25 febbraio 2023, e per esso gli aventi causa:

FANCELLO Salvatore Ignazio, nato a Nuoro il 22 settembre 1967, c.f. FNCSVT67P22F979I, residente in Capoterra alla via Lamarmora n. 8;

FANCELLO Francesco, nato a Nuoro il 20 ottobre 1974, c.f. FNCFNC74R20F979O, residente a Gesturi (SS), località Pranu Mendulas snc;

entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Franco Pilia, c.f.

PLIFNC68C02E441G, pec [studiolegaleassociatoavv.francopilia@](mailto:studiolegaleassociatoavv.francopilia@pec.giuffre.it)

pec.giuffre.it con studio a Cagliari, Via Sonnino 128, e con lo stesso

elettivamente domiciliati a Roma, presso la segreteria della Corte dei conti,

Sezioni Giurisdizionali Centrali, come da deleghe in atti;

FANCELLO Sebastiano Massimiliano, nato a Nuoro il 1° gennaio 1972, c.f. FNCSS72AOIF979Y, residente ad Assemini (CA), località Santadi, rappresentato e difeso dall'avv. Doriana Origa, c.f. RGODRN66C67D969T, pec avv.dorianaorigo@pec.it, come da delega in atti;

contro

Procura regionale Corte dei conti per la Sardegna;

Procura generale della Corte dei conti;

avverso

la sentenza n. 81/2022 della Sezione giurisdizionale regionale per la Sardegna, depositata il 18 marzo 2022, notificata l'8 aprile 2022.

VISTI l'appello, gli atti e i documenti di causa;

UDITI, alla pubblica udienza del 20 marzo 2026, con l'assistenza del Segretario d'udienza dr.ssa Rita Maria Dina Cerroni: il relatore cons. Fabio Gaetano Galeffi; l'avv. Lorenzo Letti, in sostituzione dell'avv. Franco Pilia, per Fancello Francesco e Fancello Salvatore Ignazio; e il V.P.G. Fabrizio Cerioni; nessuno è comparso per Fancello Sebastiano Massimiliano.

Svolgimento del processo

Con atto depositato in segreteria il 7 giugno 2022, Fancello Piero Antioco ha impugnato la sentenza n. 81/2022 della Sezione giurisdizionale regionale per la Sardegna, con cui gli è stato condannato al pagamento dell'importo complessivo di euro 23.883,75 in favore di Agea, oltre rivalutazione monetaria e interessi.

In relazione ai fatti per cui si controverte, mediante atto di citazione del 26

gennaio 2021, la Procura regionale per la Sardegna ha contestato a Fancello Pietro Antioco un'ipotesi di responsabilità erariale, a titolo di dolo, per un importo di euro 23.883,75 oltre rivalutazione monetaria e interessi legali, per l'indebita percezione di finanziamenti nel settore agricolo, a valere sui fondi FEASR, per gli anni dal 2008 al 2011, attestando la disponibilità giuridica di fondi siti in agro di Assemini, a seguito della conclusione di un contratto di comodato gratuito, stipulato in data 1° gennaio 2005, registrato a Cagliari il 28 febbraio 2006 al n. 1274, con il quale il proprio genitore Fancello Giovanni li aveva concessi in suo favore sino al 31 dicembre 2015.

La Procura regionale ha quindi contestato all'attuale parte appellante l'inserimento, tra le superfici dichiarate ai fini dell'erogazione del contributo, di superfici per le quali non vi era titolo alla conduzione, in particolare i terreni individuati catastalmente nel Comune di Assemini (Cagliari), al foglio 57, particelle 14, 15, 16, 33, 58, 60, 61, 62, 63, 64, 70, 78, 99, 100, 111, 125, 129 e 133; al foglio 60, particelle 5, 6, 14, 15, 16, 32, 33 e 37.

La sentenza impugnata ha preliminarmente rigettato le eccezioni di nullità dell'atto di citazione per indeterminatezza e di prescrizione del danno e per il resto ha accolto integralmente la domanda del Requirente.

Fancello Piero Antioco ha affidato il gravame ai seguenti motivi di impugnazione: 1) sul capo della sentenza (punti 6., 9.2. e 9.3) che, al pari dell'ordinanza del 20.1.2022, non ha ammesso la produzione della sentenza penale n. 3210/2021 del 19.1.2022 depositata dal Tribunale penale di Cagliari; violazione degli artt. 90 e 91 c.g.c., del principio del

contraddittorio e dei diritti di difesa del convenuto. richiesta di ammissione della produzione ex art. 194 c.g.c.; 2) sul capo della sentenza (punto 8.1.) che ha rigettato l'eccezione di nullità dell'atto di citazione. violazione dell'art. 86 c.g.c. nullità della sentenza conseguente alla nullità della citazione e degli atti conseguenti, con violazione del principio del contraddittorio e dei diritti di difesa del convenuto; 3) sul capo della sentenza (punto 9.1.) che ha rigettato l'eccezione di nullità per violazione dei diritti della difesa con l'acquisizione dei fascicoli aziendali degli anni 2008-2011, disposta con ordinanza n. 90/2021, non presenti nel fascicolo istruttorio della Procura. violazione degli artt. 94 e 95 c.g.c.; 4) sui capi della sentenza (punti 10, 10.1, 11 e 12) che hanno ritenuto sussistente l'illecito erariale, in ragione del dolo del convenuto nella dichiarazione del titolo di conduzione dei terreni oggetto di domanda, che si assumono appartenere in proprietà a terzi con i quali non ha stipulato alcun accordo. violazione artt. 94 e 95 c.g.c. violazione art. 1 l. 20/1994, art. 30 reg. ce n. 73/2009, artt. 57 e 60 reg. ce n. 1122/2009, d.p.r. 445/2000, artt. 922, 1140 e 1141 c.c.; 5) sul capo della sentenza (punto 13) che ha ritenuto di quantificare il danno erariale in misura di € 23.883,75, senza operare alcuna valutazione in ordine alla correttezza della relativa stima; violazione artt. 86, 94 e 95 c.g.c. violazione art. 1 l. 20/1994, art. 30 reg. ce n. 73/2009, artt. 57 e 60 reg. ce n. 1122/2009; 6) sul capo della sentenza (8.2.) che ha rigettato l'eccezione di prescrizione dell'azione risarcitoria; violazione dell'art. 1, comma 2, della l. n. 20/1994 e dell'art. 2935 c.c.; ed ha concluso: in totale riforma della impugnata sentenza, assolvere le parti appellanti da ogni responsabilità erariale, con ogni conseguenza di legge.

La Procura generale ha formulato le proprie conclusioni con memoria del 24 novembre 2023 contrastando le pretese avversarie e concludendo per il rigetto dell'appello, con conferma della decisione impugnata e con condanna dell'appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio.

Con ordinanza a verbale resa nell'udienza del 15 dicembre 2023, questa Sezione, a seguito di documentata richiesta del difensore depositata l'11 dicembre 2023, ha disposto l'interruzione del giudizio per morte dell'appellante Fancello Piero Antioco.

La Procura generale ha depositato ricorso per riassunzione in data 12 marzo 2024, nei confronti dei tre fratelli del *de cuius*, ed ha precisato, con nota del 20 marzo 2024, che non si è proceduto alla notificazione degli atti introduttivi e del decreto di fissazione udienza a Fancello Giovanni e Lai Giovanna, genitori della parte deceduta Fancello Piero Antioco, in quanto risultano scomparsi in data antecedente al decesso di questi; ha infine depositato, in data 2 ottobre 2024, note per l'udienza del 24 ottobre 2024.

Fancello Salvatore Ignazio ha depositato in data 22 ottobre 2024, tramite l'avv. Franco Pilia, certificato attestante atto di rinuncia all'eredità di Fancello Piero Antioco.

Con ordinanza n. 24/2024 resa nell'udienza del 24 ottobre 2024 e depositata il 28 ottobre 2024, questa Sezione, dopo aver rilevato che l'atto di riassunzione e il decreto di fissazione udienza sono stati notificati a Fancello Francesco in data 17 luglio 2024, senza il rispetto del termine di novanta giorni liberi prima dell'udienza, previsto dall'art. 88, comma 3, del c.g.c., tenendo conto della sospensione feriale dei termini ex art. 16 del d.l.

n. 132/2014, ha disposto il rinvio dell'odierna udienza dell'11 aprile 2025.

In data 29 novembre 2024, la Procura generale ha depositato agli atti del giudizio l'avvenuta notificazione dell'atto di riassunzione e del decreto di fissazione per l'odierna udienza: a Fancello Francesco a mani proprie in data 6 novembre 2024; a Fancello Salvatore Ignazio a mani della moglie convivente, in data 14 novembre 2024; a Fancello Sebastiano Massimiliano ai sensi dell'art. 140 c.p.c., come da avviso affisso dall'ufficiale giudiziario e successiva raccomandata a/r spedita il 7 novembre 2024 e non ritirata per compiuta giacenza.

In data 21 marzo 2025, la Procura generale ha depositato distinta di consegna della seconda raccomandata in data 4 dicembre 2024 a Fancello Sebastiano Massimiliano.

In data 11 aprile 2025, l'avv. Doriana Origa, munita di delega, ha inviato pec alla segreteria della Sezione, chiedendo il rinvio dell'udienza per la predisposizione di difese in favore di Fancello Sebastiano Massimiliano.

All'udienza dell'11 aprile 2025, la Sezione, mediante ordinanza a verbale, ha rinviato il giudizio al 9 ottobre 2025, ai sensi dell'art. 196 c.g.c., stante l'assenza dei difensori degli eredi di Fancello Piero Antioco.

L'ordinanza resa a verbale all'udienza dell'11 aprile 2025 è stata comunicata dalla Segreteria della Sezione, ai sensi dell'art. 196 c.g.c.: alla Procura generale mediante pec del 7 maggio 2025; agli eredi di Fancello Piero Antioco, attraverso l'Unep di Cagliari.

Con memoria depositata il 18 settembre 2025 si è costituito Fancello Francesco, fratello ed avente causa di Fancello Piero Antioco, dichiarando di avere la qualità di semplice chiamato all'eredità, non avendo ancora

accettato l'eredità del defunto fratello Fancello Piero Antioco; pertanto, allo stato, la Procura generale non avrebbe titolo nei suoi confronti a proseguire il presente processo inizialmente promosso contro il *de cuius* Fancello Piero Antioco.

Con memoria depositata il 19 settembre 2025 Fancello Salvatore Ignazio, fratello ed avente causa di Fancello Piero Antioco, ha dichiarato di avere rinunciato in data 10 ottobre 2024 all'eredità del defunto fratello Fancello Piero Antioco; pertanto, la Procura generale non avrebbe titolo a proseguire nei suoi confronti il presente processo inizialmente promosso contro il *de cuius* Fancello Piero Antioco.

All'udienza del 9 ottobre 2025, il giudizio è stato rinviato al 20 marzo 2026 per il rinnovo della notificazione a Fancello Sebastiano Massimiliano, cui la Segreteria ha dato corso con richiesta all'Unep di Cagliari.

All'udienza del 20 marzo 2026, le parti presenti hanno così rassegnato le proprie conclusioni: il P.M., per la posizione di Fancello Salvatore Ignazio, ha preso atto della intervenuta rinuncia all'eredità, già depositata in atti; per Fancello Francesco, ha comunicato che costui, in qualità di chiamato all'eredità, non avrebbe dato prova dell'accettazione dell'eredità; in entrambi i casi, pertanto, ha chiesto l'improcedibilità del giudizio in capo ai predetti; diversamente, secondo il P.M., il ricorso in riassunzione dovrebbe essere proseguito nei confronti di Fancello Sebastiano Massimiliano, in funzione dell'equiparazione tra assenza di contestazione della qualità di erede e accettazione della stessa qualità di erede. Il difensore di Fancello Francesco e Fancello Salvatore Ignazio ha aderito alle richieste formulate dal Requirente.

La causa è stata trattenuta in decisione.

Motivi della decisione

In via preliminare il Collegio osserva che, riguardo alle posizioni soggettive degli aventi causa, il presente giudizio è stato interrotto con ordinanza a verbale resa nell'udienza del 15 dicembre 2023, in conseguenza della comunicazione del decesso di Fancello Piero Antioco, avvenuto a Cagliari il 25 febbraio 2023.

In data 12 marzo 2024 la Procura generale ha riassunto il giudizio nei confronti degli aventi causa Fancello Salvatore Ignazio, Fancello Francesco e Fancello Sebastiano Massimiliano.

Successivamente, all'odierna udienza, il P.M. si è espresso nel senso che, con riferimento alle posizioni personali degli aventi causa Fancello Francesco di cui non risulta l'accettazione dell'eredità e Fancello Salvatore Ignazio che ha rinunciato all'eredità, vi sarebbero le condizioni per pronunciare l'improcedibilità del giudizio. Differenziata sarebbe invece, secondo il P.M., la posizione di Fancello Sebastiano Massimiliano, per il quale il giudizio dovrebbe essere proseguito, poiché l'assenza di contestazioni sulla qualità di erede equivarrebbe ad accettazione.

Ciò posto, conformemente alle richieste del P.M., che in questa fase del procedimento è parte appellata e nel contempo parte riassunte dopo l'interruzione del giudizio, la Sezione, in funzione delle conclusioni formulate dal P.M. in udienza, dichiara improcedibile il giudizio nei confronti di Fancello Francesco e di Fancello Salvatore Ignazio.

Il Collegio ritiene che la stessa pronuncia di improcedibilità debba essere resa anche nei confronti di Fancello Sebastiano Massimiliano, per il quale

non risulta in atti l'accettazione dell'eredità.

Restando assorbite tutte le altre questioni, argomentazioni ed eccezioni, le quali vengono ritenute non rilevanti ai fini della decisione o comunque inidonee a sostenere conclusioni di tipo diverso, il giudizio va quindi dichiarato improcedibile nei confronti degli aventi causa.

In funzione dell'esito in rito, ai sensi dell'art. 31 del c.g.c., le spese sono compensate.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione Prima Giurisdizionale Centrale d'Appello, definitivamente pronunciando, dichiara improcedibile il giudizio iscritto al n. **60032** del ruolo di Segreteria proposto da **FANCELLO Piero Antioco**, e per esso dagli aventi causa **Fancello Salvatore Ignazio, Fancello Francesco e Fancello Sebastiano Massimiliano**. Spese compensate.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 20 marzo 2026.

IL CONSIGLIERE ESTENSORE

f.to Fabio Gaetano Galeffi

IL PRESIDENTE

f.to Massimo Lasalvia

Depositata in Segreteria il 13/04/2026

IL DIRIGENTE

f.to Massimo Biagi